

# SENATO DELLA REPUBBLICA

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016  
**370<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**Mauro Maria MARINO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere su emendamenti e subemendamenti trasmesso ieri dalla Commissione bilancio. Dichiara quindi l'inammissibilità per materia degli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 e dà conto della presentazione dell'emendamento 5.3 (testo 3) dei relatori.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il sottosegretario **BARETTA** esprimono parere contrario sul subemendamento 1.27 testo 2/1, che, posto in votazione, è respinto.

Con il parere favorevole del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 1.27 (testo 2). Gli emendamenti 1.28 e 1.29 risultano di conseguenza assorbiti.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il sottosegretario **BARETTA** esprimono parere contrario sull'emendamento 1.38 che la Commissione respinge.

L'emendamento 1.51 (testo 2) e i relativi subemendamenti sono accantonati.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a ritirare i subemendamenti 2.100 testo 2/1, 2.100 testo 2/2 e 2.100 testo 2/3.

Il sottosegretario **BARETTA** si esprime conformemente. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il subemendamento 2.100 testo 2/1 è posto in votazione e respinto.

Dopo che il subemendamento 2.100 testo 2/2 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, la Commissione respinge il subemendamento 2.100 testo 2/3.

La Commissione accoglie l'emendamento 2.100 (testo 2). Gli emendamenti 2.98 e 2.108 sono conseguentemente assorbiti.

L'emendamento 2.0.1, in assenza dei firmatari, decade.

Il senatore **TURANO** (PD) ritira l'emendamento 2.0.2.

L'emendamento 2.0.3, sottoscritto dal senatore **CARRARO** (FI-PdL XVII), è respinto dalla Commissione, mentre l'emendamento 2.0.4 decade per assenza del proponente.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8 del decreto-legge n. 59.

Il presidente relatore **Mauro Maria MARINO** (PD) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione degli emendamenti 8.9, 8.16, 8.17, 8.20 e 8.21, che, su sua proposta sono accantonati.

Il sottosegretario **BARETTA** esprime parere conforme.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) ritira l'emendamento 8.1.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.10.

L'emendamento 8.11 è dichiarato decaduto per assenza delle proponenti.

Su richiesta del senatore **CARRARO** (FI-PdL XVII) l'emendamento 8.12 viene accantonato.

E' posto in votazione l'emendamento 8.13, che è respinto.

Per assenza delle proponenti è dichiarato decaduto l'emendamento 8.18.

Sono successivamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 8.14, 8.15, 8.19 e 8.23.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente **Mauro Maria MARINO** avverte che la seduta già convocata alle ore 14,30 di oggi avrà inizio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2362

Art. 1

### 1.27 (testo 2)

I RELATORI

*All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, le parole: «si costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto verso i terzi», le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento della» e dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» sono inserite le seguenti: «esecutive e»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «o da un pegno anche non possessorio» inserire la seguente: «successivo»;*

c) *dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile.».

Art. 2

### 2.100 (testo 2)

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso Art. 48-bis, comma 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile»;*

*il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.».*

Art. 5

### 5.3 (testo 3)

I RELATORI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«ART. 5-bis

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati)

1. L'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 179-ter

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano, di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere, ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità di svolgimento della prova scritta per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.

E' istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, composta in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La commissione esercita le funzioni di cui al primo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli 16-*bis*, commi 9-*sexies* e 9-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in nessun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 15.600,00 per l'anno 2016 e di euro 46.800,00 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 — 2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, nonché le modalità di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Sino al termine dell'ottavo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 179-*ter*, primo comma del codice di procedura civile, nel testo introdotto dal presente decreto-legge, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per attuazione del codice di procedura civile, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

#### Art. 11

##### **11.6 (testo 2)**

**LUIGI MARINO**

*Al comma 6 sostituire le parole "versata dalla consolidante" con le seguenti: "versata in proprio o in qualità di consolidanti".*